



Provincia di Arezzo

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	3
Articolo 5 - Esenzioni	4
Articolo 6 - Versamento dell'imposta.....	4
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7-bis - Obblighi dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nell'ambito delle locazioni brevi	5
Articolo 8 - Controllo e accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni.....	5
Articolo 10 – Riscossione coattiva	6
Articolo 11 - Rimborsi.....	6
Articolo 12 - Contenzioso.....	6
Articolo 13 - Funzionario Responsabile Dell'imposta.....	6
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta è istituita nel Comune di Subbiano (di seguito denominato "Comune") in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, strutture ricettive all'aperto, strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, residence, alberghi diffusi così come individuate dalla legge della Regione Toscana n. 61/2024 (T.U. del Turismo), gli agriturismi, affittacamere non professionali e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e/o alla locazione turistica, di cui all'art. 58 della Legge Regionale Toscana n. 61/2024.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi.
3. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune.
4. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
5. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento, ed è graduata in relazione al valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) I soggetti diversamente abili.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, lettere b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di idonea documentazione ovvero di attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune, in un'unica soluzione, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre, come di seguito indicato:

Trimestre	Scadenza versamento
Gennaio-Febbraio-Marzo	15 aprile
Aprile-Maggio-Giugno	15 luglio
Luglio-Agosto-Settembre	15 ottobre
Ottobre-Novembre-Dicembre	15 gennaio

e con le seguenti modalità:

- a. mediante pagamento telematico PagoPA di cui al quadro normativo composto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dall'art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012;
- b. mediante altre forme di pagamento eventualmente attivate dal Comune.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti delle modalità di applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Subbiano, ogni trimestre ed entro i termini previsti per il versamento di cui all'art. 7, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre stesso distinguendoli tra soggetti a imposta intera ovvero esenti ai sensi del presente Regolamento, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione, così come l'eventuale richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune.
4. I gestori sono altresì responsabili della presentazione della dichiarazione annuale che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14.3.2011. n. 23, e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

5. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni periodiche, ecc.) per almeno 5 anni dalla data del documento stesso.

6. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune assumono la qualificazione di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 7-bis - Obblighi dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nell'ambito delle locazioni brevi

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed in ogni caso tutti coloro i quali incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nell'ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017 assumono la qualificazione di responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con particolare riferimento agli obblighi previsti all'art. 8 del presente regolamento.

2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Articolo 8 - Controllo e accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 792 e segg., della Legge 160/2019.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente artt. 6, 7 e 7-bis.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017 da parte di coloro i quali incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9,16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017 da parte di coloro i quali incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.
2. L'Ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi è pari o inferiore ad € 5,00.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro cinque.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Funzionario Responsabile Dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 162 della L. 296/2006, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo D.L.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 01/04/2026.
3. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011.
4. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e di legge vigenti.